

REGOLAMENTO PER LE ISCRIZIONI E LA FREQUENZA

Approvato con Delibera del Consiglio di Istituto n. 123 del 21.12.2023

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di accettazione delle nuove iscrizioni alle Scuole dell'Infanzia, Primarie e Secondaria di I grado dell'Istituto Comprensivo G. Bartolena, nonché le riconferme agli anni successivi dei bambini e degli alunni già iscritti.

2. Gli articoli che seguono richiamano e recepiscono tutte le disposizioni ministeriali in materia, fra le quali si evidenziano, in particolare:

- il D.M. del 18 dicembre 1975, che stabilisce gli "Indici standard di superficie";
- la Legge 23/1996 "Norme per l'edilizia scolastica";
- il D.P.R. n. 89 del 20/03/2009 recante il regolamento di "*Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo d'istruzione...*";
- il D.P.R. 20 marzo 2009 n. 81 recante "*Norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola ...*", che agli articoli 9, 10 e 11 stabilisce che le sezioni e le classi prime sono costituite, di norma, dal seguente numero di alunni:
 - Infanzia da 18 a 26 alunni elevabile a 29;
 - Primaria da 15 a 26 alunni elevabile a 27;
 - Secondaria da 18 a 27 alunni elevabile a 28;
- le Note pubblicate annualmente dal Ministero dell'Istruzione in merito alle iscrizioni alle scuole di ogni ordine e grado, tra cui, per il corrente anno scolastico, quella prot. n. 40055 del 12/12/2023 "Iscrizioni alle scuole dell'infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l'anno scolastico 2024/2025.

Art. 2 - Disposizioni generali

1. Il numero esatto degli alunni che potrà essere accolto in ciascun plesso dipenderà dalle dimensioni effettive delle sezioni e delle classi disponibili, in accordo con le disposizioni del D.M. del 18 dicembre 1975 e potrà essere inferiore rispetto ai valori massimi previsti dal D.P.R. 20 marzo 2009 n. 81, anche in relazione a quanto definito nel DVR, sentito il RSPP.

2. Il numero delle classi iniziali sarà calcolato tenendo conto del numero complessivo di alunni iscritti, a prescindere dalla tipologia di orario scelta dalle famiglie.

3. Le opzioni indicate dai genitori e dagli esercenti la responsabilità genitoriale nei moduli di iscrizione rispetto alle possibili articolazioni dell'orario settimanale potranno essere confermate solo con l'assegnazione dell'organico d'Istituto e del numero delle classi da parte dell'Ufficio Scolastico.

4. Le domande d'iscrizione saranno esaminate e valutate da un'apposita **Commissione** nominata dal Collegio Docenti, presieduta dalla Dirigente Scolastica e composta da docenti appartenenti ai diversi ordini di scuola e da n. 1 Assistente Amministrativo; la Commissione procederà alla valutazione delle domande, alla predisposizione e pubblicazione delle graduatorie provvisorie, alla raccolta di eventuali reclami contro le graduatorie provvisorie e, inoltre, all'inserimento dei bambini e degli alunni nelle sezioni e nelle classi.

5. L'inserimento dei nuovi iscritti nelle sezioni e classi iniziali dell'Istituto seguirà i **criteri per la formazione delle classi previsti dal presente regolamento**, deliberati dal Consiglio d'Istituto e pubblicati all'Albo.

6. Per le famiglie dei bambini già iscritti alla scuola dell'infanzia non verrà chiesta la **riconferma** della frequenza per il successivo anno scolastico. Le riconferme vengono assegnate d'ufficio alla sezione già frequentata, salvo per i bambini in uscita appartenenti alle sezioni di scuola dell'infanzia costituite per fascia omogenea di età.

7. Una volta completate le procedure d'iscrizione, alle famiglie degli alunni iscritti verrà chiesto il **versamento della quota assicurativa e, a titolo volontario, di un contributo da destinare all'ampliamento dell'Offerta Formativa**, nella misura deliberata annualmente dal Consiglio di Istituto e con le eventuali agevolazioni dallo stesso previste per l'ipotesi di più di un figlio iscritto nell'Istituto.

Il contributo volontario è fiscalmente detraibile quale "erogazione liberale" a favore delle istituzioni scolastiche, ai sensi della Legge 40/2007, e la sua concreta destinazione sarà oggetto di rendicontazione e informazione alle famiglie, secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente.

8. Il contenuto delle dichiarazioni è coperto dal segreto d'ufficio e trattato nell'osservanza delle disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, di seguito, Codice), del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 sulla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.

Art. 3 – Iscrizioni ed inclusione

■ Alunni con disabilità

Le iscrizioni di alunni/studenti con disabilità effettuate nella modalità on line sono perfezionate con la presentazione alla scuola prescelta della certificazione rilasciata dalla A.S.L. di competenza, comprensiva della diagnosi funzionale **entro dieci giorni** dal termine di scadenza per le iscrizioni fissato dal Ministero.

Il profilo di funzionamento, di cui all'articolo 5, comma 3, del D.lgs. n. 66/2017, sarà trasmesso alla scuola dalla famiglia subito dopo la sua predisposizione. Sulla base di tale documentazione, la scuola procede alla richiesta di personale docente di sostegno e di eventuali assistenti e operatori a carico dell'Ente locale, nonché alla successiva stesura del Piano Educativo Individualizzato, con la famiglia e la partecipazione degli specialisti dell'A.S.L.

Ai fini dell'attribuzione delle precedenza di cui ai successivi articoli, si considerano solamente i requisiti posseduti alla data di scadenza delle domande di iscrizione.

Vista la normativa vigente, in caso di nuova iscrizione di bambini disabili, il numero massimo degli alunni presenti in una classe non potrà superare le 20/22 unità, valutando le situazioni concrete in base alla gravità e al contesto della classe di riferimento.

Al fine di garantire le migliori condizioni per l'inclusione, la scuola potrà proporre un plesso alternativo a quello di prima preferenza, nel rispetto della normativa vigente.

■ Alunni con diagnosi di disturbo specifico di apprendimento (BES/DSA)

Le iscrizioni di alunni/studenti con diagnosi di disturbo specifico di apprendimento (DSA), effettuate nella modalità on line, sono perfezionate con la presentazione alla scuola prescelta della relativa diagnosi, rilasciata ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170 e secondo quanto previsto dall'Accordo Stato-Regioni del 25 luglio 2012 sul rilascio delle certificazioni, **entro dieci giorni** dal termine di scadenza per le iscrizioni fissato dal Ministero.

La richiesta di attivazione di un piano didattico personalizzato per BES dovrà avvenire a cura della famiglia presentando alla scuola apposita modulistica, corredata di eventuale documentazione.

Gli alunni con diagnosi di DSA esonerati dall'insegnamento della lingua straniera ovvero dispensati dalle prove scritte di lingua straniera in base a quanto previsto dall'articolo 11, comma 13, decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, conseguono titolo valido per l'iscrizione alla scuola secondaria di secondo grado.

■ **Alunni/studenti con cittadinanza non italiana**

Agli alunni/studenti con cittadinanza non italiana si applicano le medesime procedure di iscrizione previste per gli alunni/studenti con cittadinanza italiana, ai sensi dell'articolo 45 del D.P.R. n. 394 del 1999.

Ai sensi dell'art. 26 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, i minori titolari dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria hanno accesso - come peraltro i minori stranieri non accompagnati - agli studi secondo le modalità previste per i cittadini italiani.

Anche per gli alunni/studenti con cittadinanza non italiana sprovvisti di codice fiscale è consentito effettuare la domanda di iscrizione on line. Una funzione di sistema, infatti, consente la creazione di un "codice provvisorio" che, appena possibile, l'istituzione scolastica sostituisce sul portale SIDI con il codice fiscale definitivo.

I genitori o coloro che esercitano la responsabilità genitoriale di cittadinanza non italiana privi di codice fiscale possono recarsi presso l'istituzione scolastica prescelta al fine di effettuare l'iscrizione attraverso il riconoscimento in presenza con i documenti identificativi in loro possesso. Le segreterie delle istituzioni scolastiche provvedono a perfezionare la procedura di iscrizione secondo le modalità definite dalla Direzione generale per i sistemi informativi e la statistica.

Art. 4 - Insegnamento della Religione Cattolica e Attività Alternative

La facoltà di avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica è esercitata dai genitori di alunni che si iscrivono alla prima classe/sezione al momento dell'iscrizione, mediante la compilazione dell'apposita sezione on line.

La scelta **ha valore per l'intero corso di studi** e in tutti i casi in cui sia prevista l'iscrizione d'ufficio, **fatto salvo il diritto di modificare** tale scelta per l'anno successivo **entro il termine delle iscrizioni**, esclusivamente su iniziativa degli interessati.

La scelta di attività alternative, che riguarda esclusivamente coloro che hanno scelto di non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica, è operata, all'interno di ciascuna scuola, attraverso un'apposita funzionalità della pagina dedicata alla iscrizioni on line all'interno della Piattaforma Unica Unica (<https://unica.istruzione.gov.it/it/orientamento/iscrizioni>) accessibile ai genitori o agli esercenti la responsabilità genitoriale **dal 31 maggio al 1° luglio 2024** utilizzando le credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE (carta di identità elettronica), CNS (Carta Nazionale dei Servizi) o eIDAS (electronic IDentification Authentication and Signature).

Gli interessati potranno esprimere una delle seguenti opzioni, tutte afferenti al diritto di scelta delle famiglie:

- attività didattiche e formative;
- attività di studio e/o di ricerca individuale con assistenza di personale docente;
- non frequenza della scuola nelle ore di insegnamento della religione cattolica.

Art. 5 - Indicazioni per l'istruzione parentale

1. Al fine di garantire l'assolvimento dell'obbligo di istruzione, i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale che intendano avvalersi dell'istruzione parentale effettuano una comunicazione preventiva direttamente al dirigente scolastico dell'Istituto del territorio di residenza dimostrando, attraverso apposita dichiarazione, di possedere la capacità tecnica o economica per provvedere all'istruzione dell'alunno.

2. La comunicazione viene presentata **in modalità cartacea entro il 10 febbraio 2024 e alla stessa è allegato il progetto didattico-educativo di massima** che si intende seguire in corso d'anno, in coerenza con l'articolo 3, comma 1, decreto ministeriale 8 febbraio 2020, n. 5 riguardante la disciplina degli esami di idoneità e integrativi. Sulla base di tale dichiarazione, il dirigente dell'istituzione scolastica prende atto che l'assolvimento dell'obbligo di istruzione è effettuato mediante l'istruzione parentale e comunica ai genitori e agli esercenti la responsabilità genitoriale che, annualmente, se intendono continuare ad avvalersi dell'istruzione parentale, devono effettuare la citata comunicazione preventiva entro il termine di presentazione delle iscrizioni on line, presentando contestualmente il progetto didattico-educativo di massima da seguire in corso d'anno.

3. L'alunno in istruzione parentale **deve sostenere il prescritto esame annuale di idoneità entro il 30 giugno**, ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62 e dell'articolo 3, comma 3, del decreto ministeriale 8 febbraio 2021, n. 5. Le domande di iscrizione all'esame di idoneità dovranno pervenire alle istituzioni scolastiche prescelte per l'effettuazione dell'esame entro il 30 aprile dell'anno di riferimento secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, del decreto ministeriale 8 febbraio 2021, n. 5.

TITOLO I SCUOLA DELL'INFANZIA

Art. 6 – Plessi e tempo scuola

1. Nell'Istituto Comprensivo G. Bartolena sono presenti **tre Scuole dell'Infanzia** con i seguenti orari di funzionamento:

❖ Nel plesso **"Ciribiccicoli"** (Cod. Meccanografico **LIAA82303D**) ubicato in **Via del Vecchio Lazeretto , 32** sono attive:

- 2 sezioni eterogenee ad orario normale (40 ore settimanali) dalle ore 07,30 alle ore 15:30 dal lunedì al venerdì, con servizio mensa scolastica.

❖ Nel plesso **"La Rosetta"** (Cod. Meccanografico **LIAA82301B**) ubicato in **Via R. Lambruschini, 43** sono attive:

- 3 sezioni omogenee ad orario normale (40 ore settimanali) dalle ore 8:00 alle ore 16:00 dal lunedì al venerdì con servizio mensa scolastica.

❖ Nel plesso **"Salviano"** (Cod. Meccanografico **LIAA82302C**) ubicato in **Via dei Pelaghi, 42** sono attive:

- 2 sezioni eterogenee ad orario normale (40 ore settimanali) dalle ore 8:00 alle ore 16:00 dal lunedì al venerdì con servizio mensa scolastica.

2. All'atto dell'iscrizione la famiglia può richiedere l'iscrizione a tutte le Scuole dell'infanzia dell'I.C. Bartolena, indicandole in ordine di preferenza.

Le preferenze non possono essere modificate dopo il termine delle iscrizioni.

Art. 7 – Iscrizioni

1. Ai sensi dell'art. 2 c. 1 del D.P.R. 20 marzo 2009, n. 89, la Scuola dell'Infanzia accoglie bambini di età compresa tra i tre e i cinque anni compiuti entro il 31 dicembre dell'anno scolastico di riferimento (per l'anno scolastico 2024/2025 entro il 31 dicembre 2024).

2. Possono, altresì, a richiesta dei genitori e degli esercenti la responsabilità genitoriale essere iscritti bambini che compiono il terzo anno di età entro il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento (per l'anno scolastico 2024/2025 entro il 30 aprile 2025). Non è consentita, anche in presenza di disponibilità di posti, l'iscrizione alla Scuola dell'Infanzia di bambini che compiono i tre anni di età successivamente al 30 aprile 2025.

Qualora il numero delle domande di iscrizione sia superiore al numero dei posti complessivamente disponibili, hanno precedenza le domande relative a coloro che compiono tre anni di età entro il 31 dicembre 2024, tenendo anche conto dei criteri di preferenza definiti dal Consiglio di istituto della scuola prescelta.

3. L'ammissione di bambini alla frequenza anticipata è condizionata, ai sensi dell'art. 2, c. 2, del D.P.R. n. 89/2009:

- alla disponibilità dei posti e all'esaurimento di eventuali liste di attesa;
- alla disponibilità di locali e dotazioni idonee sotto il profilo dell'agibilità e della funzionalità, tali da rispondere alle esigenze dei bambini di età inferiore a tre anni;
- alla valutazione pedagogica e didattica, da parte del Collegio dei docenti, dei tempi e delle modalità dell'accoglienza.

Art. 8 – Presentazione delle domande – Precedenze e documentazione

1. L'iscrizione si effettua compilando l'apposito modulo cartaceo, disponibile sul sito dell'Istituto Comprensivo www.scuolabartolena.edu.it o reperibile negli Uffici di segreteria, che dovrà essere consegnato brevi manu agli uffici di segreteria, **dal 18 gennaio 2024 al 10 febbraio 2024**, unitamente alla ulteriore documentazione richiesta e allegata.

2. All'atto dell'iscrizione, i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale rendono le informazioni essenziali relative al bambino per il quale è richiesta l'iscrizione (codice fiscale, nome e cognome, data di nascita, etc.) ed esprimono le loro preferenze in merito all'offerta formativa proposta dalla scuola prescelta.

3. Nella domanda dovranno essere indicati, inoltre, **ai fini dell'attribuzione dei punteggi per le graduatorie, gli eventuali titoli di precedenza e, per ciascun plesso prescelto, la corrispondente fascia chilometrica** rispetto alla propria residenza; la fascia chilometrica si individua tramite il calcolo della distanza dalla residenza dell'alunno/a da iscrivere all'indirizzo ufficiale del plesso prescelto, utilizzando GOOGLE MAPS, opzione "a piedi".

Possono richiedere l'iscrizione alla scuola i genitori degli alunni e delle alunne anche non residenti nelle zone viciniori ai plessi dell'Istituto (fascia D oltre 6 km).

4. Tutti i requisiti dichiarati dovranno essere posseduti all'atto di presentazione dell'istanza.

I documenti da presentare assieme alla domanda (certificato di nascita, stato di famiglia, documenti che attestino l'esistenza di condizioni che danno diritto a punteggio) possono essere sostituiti da autocertificazione, ai sensi della vigente normativa, con esclusione delle certificazioni mediche e di quelle espressamente previste dalla normativa stessa.

5. È previsto un controllo a campione delle dichiarazioni rilasciate dai genitori dei bambini ammessi. In caso di non veridicità del contenuto della dichiarazione, la domanda di iscrizione è considerata automaticamente decaduta; inoltre, ai sensi delle vigenti disposizioni che regolano la normativa sulle autocertificazioni, la scuola è tenuta a denunciare il reato all'autorità competente.

6. Il servizio di mensa va richiesto dalla famiglia con apposita domanda da produrre agli uffici comunali e prevede il pagamento di una quota stabilita dal Comune.

Art. 9 - Assolvimento dell'obbligo vaccinale

1. Ai sensi dell'art. 3, comma 3, del D.L. 7 Giugno n. 73/2017, convertito con modificazioni dalla legge 31 Luglio 2017 n. 119, per le Scuole dell'Infanzia la presentazione della documentazione di cui all'art. 3 comma 1 del predetto decreto relativamente agli adempimenti vaccinali, costituisce **requisito di accesso alla scuola stessa**; la mancata regolarizzazione della situazione vaccinale dei minori comporta la decadenza dall'iscrizione alla Scuola dell'Infanzia.

Art. 10 – Distribuzione degli alunni nei plessi

1. Successivamente alla data di scadenza delle iscrizioni la Commissione preposta, una volta determinato il numero complessivo di posti disponibili, formula gli elenchi dei bambini ammessi a ogni plesso, costituendo tre liste differenziate secondo la prima opzione di plesso indicata dalle famiglie nel modulo d'iscrizione.

In particolare:

- Una graduatoria dei bambini che richiedono l'iscrizione alla scuola " Ciribiccioli;
- Una graduatoria dei bambini che richiedono l'iscrizione alla scuola "La Rosetta";
- Una graduatoria dei bambini che richiedono l'iscrizione alla scuola "Salviano".

In ciascuna delle suddette graduatorie i bambini sono inseriti secondo il punteggio spettante in applicazione della **Tabella di valutazione allegata al presente Regolamento**.

2. Poiché le tre sezioni del plesso "La Rosetta" sono omogenee per età (rispettivamente, sezione dei tre anni, dei quattro anni e dei cinque anni), anche i posti disponibili per detta scuola sono distinti per età. Invece, nelle scuole "Ciribiccioli" e "Salviano" le sezioni sono eterogenee per età e pertanto anche i posti disponibili sono indifferenziati.

POSTI DISPONIBILI SCUOLA DELL'INFANZIA A.S. 2024/2025	
LA ROSETTA	25 POSTI PER I 3 ANNI
SALVIANO	18 POSTI PER I 3 ANNI
CIRIBICCIOLI	14 POSTI PER I 3 ANNI

Art. 11 – Compilazione e pubblicazione delle graduatorie provvisorie in caso di eccedenza di domande

1. Qualora i posti disponibili nel plesso richiesto risultassero inferiori alle domande pervenute, la Commissione di cui all'art. 2 c. 5, provvede a stilare le graduatorie provvisorie delle domande

pervenute, assegnando a ciascuna domanda un punteggio in base ai titoli di preferenza indicati e secondo la **Tabella di valutazione allegata al presente regolamento**.

2. Ai fini dell'attribuzione delle precedenza e/o dei punteggi indicati nella Tabella, si valuteranno solamente i requisiti posseduti alla data di scadenza delle domande di iscrizione.

3. A parità di requisiti, allo scopo di favorire il processo di prescolarizzazione, nell'ambito di ciascuna delle graduatorie (e per quanto riguarda la scuola "Rosetta" anche nell'ambito di ciascuna classe di età), avranno la **precedenza i bambini più grandi per età**; solo in caso di parità di condizioni, **come estrema possibilità, si procederà al sorteggio** da parte dell'apposita Commissione.

4. Le **graduatorie provvisorie sono pubblicate a cura della Commissione entro 15 giorni dal termine delle iscrizioni**, mediante affissione all'albo dell'Istituto e sul sito della scuola.

Art. 12 – Reclami avverso le graduatorie provvisorie

1. **Entro 5 giorni dalla data di pubblicazione delle graduatorie provvisorie**, il genitore o chi ne fa le veci può presentare reclamo scritto alla Dirigente Scolastica avverso il punteggio attribuito dalla Commissione per le iscrizioni.

2. Le decisioni della Dirigente Scolastica in merito ai reclami sono pubblicate all'Albo dell'Istituto **entro i 15 giorni successivi** al termine per la presentazione dei reclami.

Art. 13 – Pubblicazione degli elenchi ammessi alla frequenza - Conferma dell'iscrizione

1. Decorsi i termini di cui al precedente articolo 10, sono pubblicati mediante affissione all'Albo e sul sito della scuola gli elenchi definitivi dei bambini di nuova iscrizione ammessi alla frequenza in ciascun plesso e, per quanto riguarda il plesso "La Rosetta" anche per ciascuna classe di età.

2. **Successivamente e comunque entro 10 giorni dalla pubblicazione degli elenchi definitivi**, i genitori degli alunni ammessi dovranno scaricare il modulo apposito dal sito della scuola all'indirizzo www.scuolabartolena.edu.it per **confermare per iscritto l'accettazione del posto** alla scuola prescelta, ovvero a quella scelta in subordine, sottoscriverlo e inoltrarlo all'Istituto Comprensivo.

3. La mancata conferma del posto è considerata rinuncia al posto stesso e comporta la perdita del diritto, con scorrimento della graduatoria e l'inserimento all'ultimo posto nella graduatoria fascia D.

4. Oltre all'elenco degli ammessi, viene pubblicato all'albo e sul sito della scuola anche l'elenco dei bambini in lista di attesa.

Art. 14 – Liste di attesa

1. Successivamente all'accettazione dei posti disponibili è compilata e pubblicata **un'unica lista di attesa di Istituto**, distinta solo per fasce di età: 3/4, 4/5, 5/6 anni, indipendente dal plesso scelto nella domanda.

Tale lista comprende sia i nominativi di coloro la cui domanda di nuova iscrizione è in eccedenza rispetto al numero di posti disponibili, sia di coloro che richiedono il trasferimento interno/esterno o una nuova iscrizione oltre i termini (di cui agli articoli 15, comma 5 e 16).

2. Nella lista d'attesa sono rispettati tutti i criteri di priorità elencati nel presente Regolamento.

3. La lista di attesa **ha validità annuale** e ad essa si attingerà, in caso di posti disponibili a seguito di eventuali rinunce o decadenze (vd. art. 10 c. 3 e art. 12, c. 3), per convocare, in ordine di punteggio, i genitori dei bambini/delle bambine per l'accettazione del posto.

4. Le surroghe dei posti che rimangono scoperti per rinuncia possono essere effettuate sia prima dell'inizio dell'anno scolastico che nel corso dello stesso.

Art. 15 – Conferma dell'iscrizione per i frequentanti – decadenza per mancata frequenza – cambi plessi interni

1. I bambini già iscritti e frequentanti una delle Scuole dell'Infanzia dell'Istituto proseguono il proprio percorso conservando il posto nella medesima scuola.

2. Il passaggio all'anno successivo avviene in automatico (riconferma); il genitore che intende non confermare l'iscrizione all'anno successivo dovrà compilare l'apposito **modello di rinuncia** all'iscrizione e inviarlo per mail all'indirizzo istituzionale LIIC82300E@ISTRUZIONE.IT entro il termine fissato annualmente dalla circolare Ministeriale.

3. È richiesta la frequenza regolare. Per i bambini assenti per più di un mese consecutivo senza giustificato e documentato motivo, e quelli assenti per un periodo continuativo superiore a 60 giorni, anche se con assenze motivate e certificate, verrà disposta con provvedimento della Dirigente Scolastica la decadenza **dall'iscrizione per irregolare o mancata frequenza** e la conseguente perdita del diritto alla conservazione del posto.

Gli insegnanti sono tenuti ad accertare la posizione di tutti i bambini iscritti nella propria sezione riguardo alla frequenza, segnalando alla Dirigente Scolastica eventuali casi irregolari.

4. I genitori dei bambini che compiranno i 6 anni d'età entro il 30 aprile dell'anno scolastico per il quale si effettuano le iscrizioni alla scuola primaria (anticipatori), possono presentare domanda di iscrizione alla Scuola Primaria ma, nel caso di rinuncia alla stessa dovranno comunicarlo alla segreteria dell'istituto entro e non oltre il 15 Giugno; oltre questa data non può essere accolto il reinserimento alla Scuola dell'Infanzia.

5. Una volta completata la fase delle iscrizioni secondo il termine fissato annualmente dal Ministero e pubblicata la graduatoria definitiva, a partire dal 1 marzo 2024 **potranno essere presentate eventuali domande di trasferimento interno (cambio di plesso) che saranno accolte prioritariamente rispetto ad eventuali nuove iscrizioni**, compatibilmente con i posti disponibili nella scuola richiesta per la fascia di età cui appartiene il bambino, valutate le esigenze formative degli alunni con disabilità e degli alunni con bisogni educativi speciali già frequentanti la sezione e, infine a condizione che nel plesso richiesto non si superi il numero massimo di alunni previsto dalle vigenti disposizioni.

Art. 16 – Trasferimenti tra scuole dell'Infanzia

1. In caso di disponibilità di posti, è possibile accogliere le domande di trasferimento da una scuola dell'infanzia statale di altro Istituto Comprensivo.

2. L'esame delle domande di trasferimento, graduate secondo l'ordine di arrivo, compete alla Dirigente Scolastica, la quale, se necessario, può richiedere alla famiglia documentazione integrativa.

3. Le domande di trasferimento interno hanno la precedenza rispetto ai trasferimenti da altre scuole.

TITOLO II ISCRIZIONE ALLA SCUOLA PRIMARIA

Art. 17 – Plessi e tempo scuola

1. Nell'Istituto Comprensivo sono presenti **tre scuole Primarie** con i seguenti orari di funzionamento:

❖ **Plesso CATTANEO (cod. Meccanografico LIEE82301L)**, ubicato in Via C. Cattaneo, 5 con i seguenti orari di funzionamento:

- **Tempo normale a 27 ore settimanali per le classi prime, seconde e terze**, così articolate: Lunedì e Mercoledì 08.00/14.00 / Martedì, Giovedì e Venerdì 08.00/13.00.
- **Tempo normale di 29 ore settimanali per le sole classi quarte e quinte**, (comprehensive dell'introduzione dell'insegnamento dell'educazione motoria da parte di docenti specialisti, come disposto dalla legge del 30 dicembre 2021 n. 234 art. 1, commi 329 e seguenti), così articolate:
dal Lunedì al Giovedì 08.00/14.00 / Venerdì 08.00/13.00

Gli orari di funzionamento per le diverse classi potranno subire eventuali adattamenti, anche in applicazione di nuove disposizioni normative specifiche, previa consultazione dei genitori e verifica delle disponibilità da parte del Comune per un eventuale introduzione di un rientro pomeridiano con servizio mensa.

❖ **Plesso LAMBRUSCHINI (cod. Meccanografico LIEE82302N)**, ubicato in Via P.Villari, 8 con il seguente orario di funzionamento:

- **Tempo pieno a 40 ore settimanali** così articolate:
da Lunedì a Venerdì con orario 08,20 - 16,20.

❖ **PLESSO VILLA CORRIDI (cod. Meccanografico LIEE82303P) Via del Vecchio Lazzeretto, 26** con il seguente orario di funzionamento:

- **Tempo pieno a 40 ore settimanali** così articolate:
da Lunedì a Venerdì con orario 08,20 - 16,20
- **Tempo normale a 27 ore settimanali per le classi prime, seconde e terze**, così articolate: Lunedì e Mercoledì 08.00/14.00 / Martedì, Giovedì e Venerdì 08.00/13.00.
- **Tempo normale di 29 ore settimanali per le sole classi quarte e quinte**, (comprehensive dell'introduzione dell'insegnamento dell'educazione motoria da parte di docenti specialisti, come disposto dalla legge del 30 dicembre 2021 n. 234 art. 1, commi 329 e seguenti), così articolate:
dal Lunedì al Giovedì 08.00/14.00 / Venerdì 08.00/13.00

Gli orari di funzionamento per le diverse classi potranno subire eventuali adattamenti, anche in applicazione di nuove disposizioni normative specifiche, previa consultazione dei genitori e verifica delle disponibilità da parte del Comune per un eventuale introduzione di un rientro pomeridiano con servizio mensa.

2. All'atto dell'iscrizione la famiglia può richiedere l'iscrizione a tutte le Scuole Primarie dell'I.C. Bartolena, indicandole in ordine di preferenza.

Le preferenze non possono essere modificate dopo il termine delle iscrizioni.

Art. 18 – Iscrizioni alla classe prima

1. Le iscrizioni alla prima classe della Scuola Primaria si effettuano esclusivamente attraverso il sistema di iscrizioni on line all'interno della Piattaforma Unica, sezione "Orientamento" (<https://unica.istruzione.gov.it/it/orientamento/iscrizioni>), entro il termine fissato annualmente dal Ministero per le iscrizioni.

2. Può essere presentata domanda di iscrizione alla Scuola Primaria per i bambini che compiono 6 anni di età entro il 31 dicembre dell'anno scolastico per il quale si effettuano le iscrizioni, nonché per i bambini in anticipo che compiranno i 6 anni entro il 30 Aprile dell'anno scolastico di riferimento.

3. Con riferimento ai bambini che compiono i sei anni di età tra il 1° gennaio e il 30 aprile, i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale possono avvalersi, per una scelta attenta e consapevole, delle indicazioni e degli orientamenti forniti dai docenti delle Scuole dell'Infanzia frequentate dai bambini.

4. L'iscrizione alla scuola primaria per i bambini che compiono 6 anni di età entro il 31 dicembre dell'anno scolastico per il quale si effettuano le iscrizioni, ha la precedenza rispetto all'iscrizione dei bambini che compiranno i 6 anni entro il 30 Aprile dell'anno successivo (anticipatori). Le domande di iscrizione dei bambini anticipatori verranno prese in considerazione e graduate con i criteri del seguente Regolamento solo in caso di posti disponibili.

Art. 19 – Iscrizione a classi prime funzionanti con orario di 40 ore (Tempo pieno) e alle classi funzionanti con orario di 24 o 27 ore (Tempo normale)

1. All'atto dell'iscrizione, i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale esprimono le proprie opzioni rispetto alle possibili articolazioni dell'orario settimanale che, in base all'articolo 4 del DPR 89/2009, è così strutturato: 27 ore (Tempo Normale); 40 ore (Tempo Pieno).

2. L'iscrizione a classi funzionanti ad orario di 40 ore (tempo pieno) è subordinata alla presenza delle condizioni previste dalle vigenti leggi, in particolare al numero di classi indicate dall'Amministrazione Comunale nel relativo progetto d'uso dei locali scolastici e al numero di posti in organico assegnati dall'Amministrazione scolastica.

3. In alternativa alla frequenza per 27 ore settimanali, all'atto dell'iscrizione è possibile optare per un orario a 24 ore. L'adozione del modello di 24 ore settimanali si rende possibile solo in presenza di un numero di domande che consenta la formazione di una classe.

4. Fatta salva l'organizzazione delle classi già funzionanti, le classi prime sono costituite con una articolazione oraria omogenea, ovvero la classe accoglie solo alunni iscritti allo stesso tempo scuola settimanale.

5. Se in ogni plesso è istituita una sola classe prima, questa è istituita con l'articolazione oraria settimanale richiesta dalla maggioranza delle famiglie.

6. Se in ogni plesso sono istituite più classi prime, l'opzione delle famiglie per un determinato tempo Scuola è accolta solo se il numero di alunni iscritti consente l'istituzione della classe secondo l'articolazione oraria settimanale richiesta.

7. Se il numero degli alunni richiedenti l'iscrizione ad un determinato tempo Scuola non

permette l'istituzione di una classe funzionante secondo l'articolazione oraria settimanale richiesta, gli alunni vengono di fatto iscritti al tempo Scuola richiesto dalla maggioranza, dandone tempestiva comunicazione alle famiglie interessate.

Art. 20 – Presentazione delle domande – Precedenze e documentazione

1. Ai sensi dell'articolo 7, comma 28, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le iscrizioni sono **effettuate on line** per tutte le classi iniziali della scuola primaria. Le domande di iscrizione on line devono essere presentate **dalle ore 8:00 del giorno 18 gennaio 2024 alle ore 20:00 del 10 febbraio 2024**.

I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale (affidatari, tutori) possono accedere al sistema di iscrizioni on line all'interno della Piattaforma Unica, sezione "Orientamento" (<https://unica.istruzione.gov.it/it/orientamento/iscrizioni>), utilizzando le proprie credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE (Carta di identità elettronica), CNS (Carta Nazionale dei Servizi) o eIDAS (electronic IDentification Authentication and Signature) e compilare il modello di iscrizione personalizzato dall'Istituto con l'indicazione dei codici meccanografici relativi ai plessi e ai gradi scolastici.

2. All'atto dell'iscrizione, i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale rendono le informazioni essenziali relative all'alunno/studente per il quale è richiesta l'iscrizione (codice fiscale, nome e cognome, data di nascita, residenza, etc.) ed esprimono le loro preferenze in merito all'offerta formativa proposta dalla scuola prescelta.

3. Nella domanda dovranno essere indicati, inoltre, **ai fini dell'attribuzione dei punteggi per le graduatorie, gli eventuali titoli di precedenza e, per ciascun plesso prescelto, la corrispondente fascia chilometrica rispetto alla propria residenza**; la fascia chilometrica si individua tramite il calcolo della distanza dalla residenza dell'alunno/a da iscrivere all'indirizzo ufficiale del plesso prescelto utilizzando GOOGLE MAPS, opzione "a piedi".

Possono richiedere l'iscrizione alla scuola i genitori degli alunni e delle alunne anche non residenti nelle zone viciniori ai plessi dell'Istituto (fascia D oltre 6 km).

Tutti i requisiti dichiarati dovranno essere posseduti all'atto di presentazione dell'istanza.

3. I documenti da presentare assieme alla domanda (certificato di nascita, stato di famiglia, documenti che attestino l'esistenza di condizioni che danno diritto a punteggio) possono essere sostituiti da autocertificazione, ai sensi della vigente normativa, con esclusione delle certificazioni mediche e di quelle espressamente previste dalla normativa stessa.

4. È previsto un controllo a campione delle dichiarazioni rilasciate dai genitori dei bambini ammessi. In caso di non veridicità del contenuto della dichiarazione, la domanda di iscrizione è considerata automaticamente decaduta; inoltre, ai sensi delle vigenti disposizioni che regolano la normativa sulle autocertificazioni, la scuola è tenuta a denunciare il reato all'autorità competente.

5. Gli alunni che già frequentano la scuola primaria hanno diritto a conservare il posto nella medesima scuola fino alla conclusione del ciclo.

Art. 21 – Assolvimento dell'obbligo vaccinale

1. In base all'articolo 3 bis del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, recante "*Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci*", è previsto l'invio da

parte della Dirigente Scolastica alle Aziende Sanitarie Locali territorialmente competenti, dell'elenco degli iscritti alla scuola primaria e dei minori stranieri non accompagnati.

Art. 22 – Distribuzione degli alunni nei plessi

1. Le domande di iscrizione sono accolte entro il limite massimo dei posti disponibili nell'istituzione scolastica.

2. Successivamente alla data di scadenza delle iscrizioni la Commissione preposta, una volta determinato il numero complessivo di posti disponibili, formula gli elenchi degli alunni ammessi a ogni plesso, costituendo **liste differenziate**, secondo la prima opzione di plesso e di Tempo scuola indicati dalle famiglie nel modulo d'iscrizione.

In particolare:

- Una graduatoria degli alunni che richiedono l'iscrizione alla scuola Cattaneo, via C.Cattaneo,5
- Una graduatoria dei bambini che richiedono l'iscrizione alla scuola Lambruschini, via P. Villari,8
- Una graduatoria dei bambini che richiedono l'iscrizione alla scuola Villa Corridi, via del Vecchio Lazzeretto, 26 Tempo Normale;
- Una graduatoria dei bambini che richiedono l'iscrizione alla scuola Villa Corridi via del Vecchio Lazzeretto, 26 tempo pieno

In ciascuna delle suddette graduatorie gli alunni sono inseriti secondo il punteggio spettante in applicazione della Tabella di valutazione allegata al presente Regolamento.

Art. 23 – Compilazione e pubblicazione delle graduatorie provvisorie in caso di eccedenza di domande

1. Nel caso in cui le domande prodotte entro i termini risultino più numerose dei posti disponibili (siano essi per classi funzionanti con orario di 40 ore, che per le altre tipologie di orario), la scuola verificherà in primo luogo se tra gli iscritti vi sia qualcuno disponibile a trasferirsi volontariamente su un altro plesso dell'Istituto Comprensivo o su una diversa tipologia di scuola.

2. Qualora ciò non sia possibile o sufficiente, la Commissione di cui all'art. 2 c. 5, provvede a stilare le graduatorie provvisorie delle domande pervenute, assegnando a ciascuna domanda un punteggio, in base ai titoli di preferenza indicati e secondo la Tabella di valutazione allegata al presente Regolamento.

3. Ai fini dell'attribuzione delle precedenza e/o dei punteggi indicati nella Tabella allegata al presente Regolamento, si considerano solamente i requisiti posseduti alla data di scadenza delle domande di iscrizione.

4. A parità di punteggio, avranno la precedenza i bambini più grandi per età; solo in caso di parità di condizioni, come estrema possibilità, si procederà al sorteggio da parte di un'apposita commissione individuata dal Consiglio d'Istituto.

5. Gli alunni provenienti dalle scuole dell'Infanzia dello stesso Istituto Comprensivo hanno la priorità nell'iscrizione alla scuola Primaria rispetto a quelli provenienti da altri Istituti.

6. Le **graduatorie provvisorie sono pubblicate a cura della Commissione entro 15 giorni dal termine delle iscrizioni**, mediante affissione all'albo dell'Istituto e sul sito della scuola.

Art. 24 – Reclami avverso le graduatorie provvisorie

1. Entro 5 giorni dalla data di pubblicazione delle graduatorie provvisorie, il genitore o chi ne fa le veci può presentare reclamo scritto alla Dirigente Scolastica avverso il punteggio attribuito dalla Commissione per le iscrizioni.
2. Le decisioni della Dirigente Scolastica in merito ai reclami sono pubblicate all'Albo dell'Istituto entro i 15 giorni successivi al termine per la presentazione dei reclami.
3. Decorsi i termini di cui al precedente articolo 23, sono pubblicati mediante affissione all'Albo e sul sito della scuola gli elenchi definitivi degli alunni iscritti.

Art. 25 – Domande di cambio plesso e domande di iscrizione alla classe prima presentate oltre i termini

1. Le domande di trasferimento e cambio plesso per una qualunque classe di scuola primaria vengono accolte solo se vi sono posti disponibili nella classe richiesta.
2. Le domande di trasferimento e quelle di iscrizione alla prima classe presentate successivamente alla scadenza dei termini indicati nell'Ordinanza Ministeriale annuale sono collocate in coda all'elenco di coloro che hanno presentato domanda di iscrizione entro i termini, per l'eventuale successivo accoglimento della domanda qualora si liberassero dei posti.

Dette domande vengono graduate in base alla data di presentazione, applicando i seguenti criteri:

- a) trasferimenti interni (cambio tra i plessi diversi dell'Istituto);
 - b) trasferimento interno in uno stesso plesso tra tempi scuola diversi (solo per certificati motivi);
 - c) trasferimenti esterni (provenienti da altri Istituti).
3. **I trasferimenti interni tra classi dello stesso tempo scuola all'interno dello stesso Plesso di appartenenza non sono consentiti.**
 4. La scuola fornirà una risposta di accettazione o meno delle domande entro la data del 30 Giugno dell'anno scolastico di riferimento.
Dopo tale data tutte le domande che perverranno, saranno accettate, previa la disponibilità di posti, secondo l'ordine determinato dalla data di presentazione della domanda.
 5. In caso di trasferimento ad una scuola di altro istituto, successivamente all'iscrizione e sia prima dell'inizio che in corso d'anno scolastico, la relativa motivata richiesta deve essere presentata sia al dirigente scolastico della scuola di iscrizione che a quello della scuola di destinazione. In caso di accoglimento da parte del Dirigente della scuola di destinazione, il Dirigente della scuola di iscrizione è tenuto ad inviare il nulla osta alla scuola di destinazione.

TITOLO III SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Art. 26 – Plessi e tempo scuola

1. Nell'Istituto Comprensivo sono presenti due plessi di Scuola Secondaria di primo grado con i seguenti orari di funzionamento:

- **Plesso Bartolena Via Michel, n. 8**
- **Plesso Villa Corridi, Via del Vecchio Lazzeretto, 10**

Entrambi i plessi hanno la medesima articolazione oraria:

Tempo normale 30 ore settimanali, articolato su cinque giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 14.00

Il codice meccanografico è unico per entrambi i plessi **LIMM82301G**, ma in una specifica nota nella domanda online è richiesto di indicare i plessi in ordine di preferenza.

2. È stata richiesta l'attivazione del percorso a indirizzo musicale per la scuola Secondaria dell'istituto. Qualora venisse approvata, in base a quanto disposto dalla C.M. n. 40055 del 12/12/2023, le attività di lezione strumentale, teoria e lettura della musica, musica d'insieme si svolgono in orario aggiuntivo per tre ore settimanali, ovvero novantanove ore annuali che possono essere organizzate anche su base plurisettimanale.

Troveranno applicazione i criteri di precedenza deliberati dal Consiglio di Istituto anche ai fini dell'accoglimento delle richieste di articolazione dell'orario settimanale e di adesione ai percorsi a indirizzo musicale.

Art. 27 – Iscrizioni alla classe prima

1. Le iscrizioni alla classe prima della Scuola Secondaria di Primo Grado si effettuano attraverso la pagina dedicata alle iscrizioni on line **all'interno della Piattaforma Unica (<https://unica.istruzione.gov.it/it/orientamento/iscrizioni>) dalle ore 8:00 del 18 gennaio 2024 alle ore 20:00 del 10 febbraio 2024.**

2. All'atto dell'iscrizione i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale esprimono le proprie opzioni rispetto alle possibili articolazioni dell'orario settimanale che, in base all'articolo 5 del DPR 20 marzo 2009, n. 89, è così definito: 30 ore, oppure 36 ore elevabili fino a 40 ore (tempo prolungato) in presenza di servizi e strutture idonee a consentire lo svolgimento obbligatorio di attività didattiche in fasce orarie pomeridiane.

3. L'accoglimento delle opzioni di tempo prolungato è subordinato alla presenza delle risorse di organico e alla disponibilità di adeguati servizi di accoglienza e di mensa, circostanze da portare a conoscenza dei genitori e degli esercenti la responsabilità genitoriale, anche con apposita nota da prevedere sul modulo on line di iscrizione, unitamente alla determinazione dei rientri pomeridiani da effettuare.

4. La famiglia deve indicare, inoltre, al momento dell'iscrizione on line una preferenza per la Seconda lingua comunitaria scelta (2 ore settimanali) tra le seguenti:

- Spagnolo
- Inglese potenziato

Tale scelta è da considerarsi solo indicativa e, quindi, non vincolante per l'Istituto; l'attribuzione della seconda lingua comunitaria è subordinata alle risorse di organico assegnate alla scuola: non è pertanto garantito che tale preferenza sarà soddisfatta.

5. L'assegnazione della seconda lingua comunitaria avverrà prioritariamente per gli studenti di madrelingua corrispondenti. Per i restanti, si procederà a soddisfare le richieste seguendo l'ordine di graduatoria, tenendo conto dei vincoli normativi legati alla capienza delle classi. In caso di eccedenza di richieste per la stessa lingua, si procederà ad assegnare la seconda lingua per la quale vi è la disponibilità, informando di ciò le famiglie interessate.

6. L'attivazione da parte dell'istituto Comprensivo di **percorsi ordinamentali ad indirizzo**

musicale è subordinata all'autorizzazione da parte degli Uffici Scolastici Regionali e all'assegnazione alla scuola del relativo organico. Pertanto, in sede di iscrizione i genitori o gli esercenti la responsabilità genitoriale potranno esprimere l'opzione per tali percorsi, ma l'accoglimento della stessa potrà essere confermata dalla scuola solo successivamente, in relazione all'effettiva attribuzione in organico dei docenti di strumento musicale.

7. La scelta dello strumento musicale per il percorso ad indirizzo musicale segnalata all'atto dell'iscrizione, inoltre, è da considerarsi indicativa e, quindi, non vincolante, essendo l'assegnazione dello strumento competenza della Commissione appositamente nominata che effettuerà la prova orientativo - attitudinale nei termini indicati dalla circolare ministeriale annuale delle iscrizioni, e i cui esiti verranno pubblicati con l'indicazione dell'assegnazione dello strumento.

8. L'iscrizione ai percorsi ad indirizzo musicale, qualora accolta, impegna l'alunno alla frequenza per l'intero triennio.

Art. 28 - Individuazione dell'indirizzo, del plesso d'interesse e della seconda lingua comunitaria

Il sistema online chiede ai genitori di presentare una sola domanda di iscrizione indicando un istituto scolastico a scelta della famiglia. La famiglia può inoltre:

- Individuare un secondo istituto qualora il primo istituto scelto non possa accogliere la domanda;
- Individuare un terzo istituto qualora il secondo istituto scelto non possa accogliere la domanda.

Art. 29 - Autocertificazioni

1. Le dichiarazioni rilasciate sul modulo di domanda hanno valore di autocertificazione. Tutti i documenti da presentare assieme alla domanda (ad es. quelli che attestino l'esistenza di condizioni che danno diritto a precedenza) sono sostituiti da autocertificazione, ai sensi della vigente normativa, con esclusione delle certificazioni mediche e di quelle non certificabili ai sensi della citata normativa.

2. Ai fini dell'attribuzione delle precedenza di cui ai successivi articoli, si considerano solamente i **requisiti posseduti alla data di presentazione della domanda di iscrizione**.

3. Ai sensi dell'art. 71 D.P.R. 445 del 28/12/00 la Presidenza, tramite gli uffici competenti, può effettuare autonomamente il controllo delle dichiarazioni contenute nelle autocertificazioni, anche a campione, nella misura percentuale del 10%, riservandosi di chiedere la presentazione di documenti a conferma e/o integrazione di quanto dichiarato.

4. In caso di discordanza tra quanto dichiarato e quanto accertato d'ufficio si procederà come segue:

a. nel caso in cui si rilevino irregolarità od omissioni non costituenti falsità viene data notizia all'interessato/a che è tenuto a regolarizzare e/o a completare la dichiarazione, pena l'interruzione del procedimento di iscrizione;

b. nel caso in cui si rilevi la non veridicità di quanto dichiarato si procede ad applicare l'art. 75 (decadenza dai benefici) e l'art. 76 (perseguibilità ai sensi del Codice Penale) dello stesso D.P.R. 445.

5. Il contenuto delle dichiarazioni è coperto dal segreto d'ufficio e trattato nell'osservanza delle

disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, di seguito, Codice), del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 sulla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.

Art. 30 - Esame delle domande

Per essere valutabile, ogni condizione dichiarata e/o documentata dai richiedenti deve attestare situazioni in essere alla data di presentazione della domanda di iscrizione. Le graduatorie saranno compilate sulla base della specifica Tabella dei punteggi di ammissione allegata al presente Regolamento.

Art. 31 - Eccedenza di domande rispetto ai posti

1. Le domande di iscrizione sono accolte entro il limite massimo dei posti complessivamente disponibili nella istituzione scolastica, definito in base alle risorse di organico, al numero e alla capienza delle aule, anche in considerazione dei piani di utilizzo degli edifici scolastici predisposti dagli Enti locali competenti.

2. A tal fine è resa pubblica la graduatoria complessiva della scuola secondaria di primo grado dell'I.C. Bartolena.

3. Ciascuna iscrizione è graduata, ai fini dell'accoglienza nella scuola nel suo complesso, sommando i punteggi relativi alla distanza chilometrica da ciascuno dei due plessi (**punteggio di vicinanza**). Qualora si verifichi eccedenza di domande rispetto ai posti disponibili, verranno accolti gli alunni seguendo l'ordine di tale graduatoria e, solo in caso dovesse essere disposta una esclusione di alunni di pari punteggio, sarà costituita una lista d'attesa sulla base delle situazioni previste nella tabella allegata al presente regolamento.

4. In caso di ulteriore parità di punteggio, per l'eventuale individuazione degli alunni da indirizzare ad altre scuole, precede il bambino di maggiore età.

5. In caso di uguale punteggio e uguale data di nascita, si procede al sorteggio che verrà effettuato in forma pubblica, alla presenza degli interessati.

6. Resta confermato che alunni provenienti dalle scuole primarie dello stesso istituto comprensivo hanno la priorità nell'iscrizione alla scuola secondaria di primo grado rispetto a quelli provenienti da altri istituti.

7. In considerazione della possibilità che si verifichi eccedenza di domande rispetto ai posti disponibili e che, conseguentemente, si renda necessario indirizzare verso altri istituti le domande non accolte, sarà cura del sistema di iscrizioni online provvedere a comunicare alla famiglia di aver inoltrato la domanda di iscrizione verso l'istituto indicato in subordine. Si fa presente che l'accoglimento della domanda di iscrizione da parte di uno degli altri istituti indicati nel modulo online rende inefficaci le altre opzioni.

Art. 32 - Graduatorie provvisorie di plesso, verifica e richiesta di revisione dei punteggi attribuiti

1. **Entro 15 giorni dal termine delle iscrizioni**, mediante affissione all'albo dell'Istituto e sul sito della scuola viene pubblicato l'elenco con i punteggi corrispondenti alle dichiarazioni rese per permettere la **richiesta, entro cinque giorni, dell'eventuale rettifica**.

2. La Commissione riconrolla le domande per cui sono presentate richieste di revisione e rimette ai/alle richiedenti l'esito del proprio riesame entro i 15 giorni successivi. L'istituto procederà a campione alla verifica delle dichiarazioni e porrà in essere gli adempimenti di legge conseguenti.

3. Decorsi i termini di cui al precedente articolo 31, sono pubblicati mediante affissione all'Albo e sul sito della scuola gli elenchi definitivi degli alunni iscritti.

4. Se si verifica l'occorrenza di eccedenze rispetto alla capienza complessiva della scuola, in caso di necessità viene redatta e resa pubblica la graduatoria per la gestione dei soprannumerari.

5. Successivamente vengono rese pubbliche le graduatorie di plesso recanti i punteggi attribuiti secondo la tabella allegata.

6. In caso di eccedenza di iscrizioni rispetto alle classi formate, sarà comunicato alle famiglie l'inserimento nella graduatoria dell'altro plesso disponibile indicato tra le preferenze, ai fini della formazione delle classi.

Art. 33 - Conferma della frequenza

1. Per gli alunni delle classi successive al primo anno di corso l'iscrizione è disposta d'ufficio.

Art. 34 - Trasferimenti, richiesta e concessione Nulla Osta

1. Le eventuali domande di trasferimento (interne ed esterne) saranno ricevute in segreteria e accolte compatibilmente con i posti disponibili nel plesso richiesto, secondo quanto stabilito dal successivo art. 35. Le domande di trasferimento interno sono accolte prioritariamente rispetto a quelle esterne.

2. In caso di trasferimento, prima dell'inizio ed in corso d'anno scolastico, ad una scuola di altro istituto, successivamente all'iscrizione, la relativa motivata richiesta deve essere presentata sia al dirigente scolastico della scuola di iscrizione che a quello della scuola di destinazione. In caso di accoglimento da parte del Dirigente della scuola di destinazione, il Dirigente della scuola di iscrizione è tenuto ad inviare il nulla osta alla scuola di destinazione.

Art. 35 - Domande di trasferimento o di nuova iscrizione presentate oltre i termini

Le domande di nuova iscrizione presentate oltre il termine indicato saranno accolte in ordine di presentazione (a parità di data di presentazione si tiene conto della vicinorietà della residenza) in base alla disponibilità dei posti nel plesso richiesto, e a condizione che nell'istituto non si superi il numero massimo di alunni previsto dalle vigenti disposizioni. Le eventuali domande di trasferimento (art. 28) saranno accolte compatibilmente con i posti disponibili. nella classe richiesta, in rapporto alle esigenze formative degli alunni con disabilità e degli alunni con bisogni educativi speciali già frequentanti la classe, infine a condizione che nell'istituto non si superi il numero massimo di alunni previsto dalle vigenti disposizioni secondo la seguente procedura:

- presentazione motivata dell'istanza da parte dell'interessato su apposito modello;
- analisi della richiesta ed eventuale contatto da parte della segreteria in caso di disponibilità del posto; l'istanza ha validità 30 giorni dalla data di presentazione e decade automaticamente in caso di mancata risposta da parte dell'ufficio entro tale termine; pertanto, qualora il genitore ne avesse sempre interesse è tenuto a presentare nuova istanza;
- nel caso di disponibilità del posto, l'accettazione della famiglia deve pervenire alla scuola entro 7 giorni dalla notifica della stessa. In caso di mancata risposta entro i termini previsti è

considerata decaduta.

Art. 36 -Trasporto scolastico

I genitori degli alunni/delle alunne residenti in zone periferiche possono verificare presso il sito del Comune la possibilità di usufruire del trasporto scolastico.

Art. 37 - Servizio di supporto per le famiglie prive di strumentazione informatica

La segreteria fornirà le informazioni e i chiarimenti, in caso di necessità, con modalità e orari che saranno rese note attraverso il sito istituzionale.

Tabella criteri di assegnazione e valutazione dei punteggi

La tabella dei punteggi di ammissione alle scuole dell'Istituto Comprensivo è considerata parte integrante del Regolamento, fermo restando che gli alunni provenienti dalle sezioni e dalle classi delle scuole dell'infanzia e primarie di questo Istituto Comprensivo hanno priorità rispetto a quelli provenienti da altri Istituti.

Residenza della famiglia:	
Sarà attribuito il seguente punteggio in base alla distanza chilometrica dalla residenza ai singoli plessi valido anche per coloro che hanno in corso la procedura (DOCUMENTATA)*	
fascia A: Entro 1,5 km	20
fascia B: da 1,5 km a 3 km	10
fascia C: da 3 km a 6 km	6
fascia D: oltre 6 km	4

*La residenza della famiglia si intende all'atto dell'iscrizione o futura residenza da regolarizzare, inderogabilmente, con produzione di documentazione all'Istituto Comprensivo, entro i due mesi successivi al termine delle operazioni di chiusura delle iscrizioni

Ulteriori punteggi:

*Si ammettono prioritariamente fuori graduatoria le domande di iscrizione presentate per gli alunni/alunne diversamente abili ai sensi della legge 104/1992 con residenza anagrafica nelle fasce A-B	
Alunni/alunne diversamente abili ai sensi della legge 104/1992 oltre le fasce A -B	5
Presenza di fratelli/sorelle frequentanti le classi dell'Istituto Comprensivo	5
Alunni che abitano nelle zone periferiche di Limoncino, Gabbro, Valle Benedetta	3
Alunno/a orfano di entrambi i genitori o in affidamento ai servizi sociali	6
Alunno/a con situazione familiare, sociale e/o economica particolarmente gravosa documentata e comprovata dal Servizio Sociale o dalla competente Struttura socio sanitaria della ASL territoriale	5
Alunno proveniente da famiglia con un solo genitore (non si considerano i casi di separazione o divorzio o comunque in cui la responsabilità genitoriale resta in capo ad entrambi i genitori)	3
Alunno/a appartenente a nucleo familiare in cui siano presenti uno o più membri effettivamente conviventi con disabilità grave ai sensi della L. 104/92, art. 3, comma 3 o invalidità almeno 74%	3
Iscrizione di fratelli gemelli. Per ogni fratello gemello.	5

<p>PUNTEGGI AGGIUNTIVI SOLO PER SCUOLA DELL'INFANZIA E SCUOLA PRIMARIA: L'alunno/a ha l'unico genitore, se il proprio nucleo familiare è composto da tale tipologia o ha entrambi i genitori (conviventi o non conviventi o in situazione di separazione) che lavora/lavorano in situazione di Full Time. Produrre autocertificazione.</p>	10
<p>L'alunno/a ha l'unico genitore, se il proprio nucleo familiare è composto da tale tipologia che lavora in situazione di Part-Time, lavora a tempo determinato, iscritto alle liste di disoccupazione, Cassaintegrato o nelle liste di mobilità. Produrre autocertificazione.</p>	6
<p>L'alunno/a ha un genitore (convivente o non convivente o in situazione di separazione) che lavora (anche a tempo determinato) e l'altro genitore che: lavora in situazione di Part-Time, lavora a tempo determinato. è disoccupato (iscritto alle liste di disoccupazione presso i Centri per l'impiego da almeno 6 mesi) è un lavoratore in mobilità (iscritto alle liste di mobilità) o cassaintegrato. Produrre autocertificazione.</p> <p>Nota: 1) La condizione di "disoccupazione" (ex D.lgs. 297/2002) è determinata dall'iscrizione alle apposite liste presso i Centri per l'Impiego territoriali. 2) L'iscrizione nelle graduatorie per assunzioni a tempo determinato c/o Pubbliche Amministrazioni è equiparata alla disoccupazione.</p>	6
<p>Per l'iscrizione alla scuola dell'infanzia l'alunno/a ha frequentato un nido del territorio con il quale sono state attivate iniziative di continuità educativa-didattica (La Coccinella, Il Satellite, Limoncino, Pina Verde, Nido Salviano)</p>	3
<p>Per l'iscrizione alla prima classe della scuola primaria l'alunno/a ha frequentato una scuola dell'infanzia del territorio con la quale sono state attivate iniziative di continuità educativa-didattica (La Rosa, I Villini, Il Giardino di Sara, Lido Rossi, Pimpirulin).</p>	3